

INDICE PER ARTICOLI

SEZIONE III. — DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPRESE COMMERCIALI

§ I. — Della rappresentanza

1.	Rappresentanza commerciale e rappresentanza civile: rapporto regola/eccezione (« <i>Verkehrssicherheit</i> » vs. « <i>Rechtssicherheit</i> »)	pag.	I
2.	(<i>Segue</i>): «ausiliari dell'imprenditore» con poteri di rappresentanza stabile: note comuni alle tre figure e nota differenziale rispetto alla rappresentanza civile	»	8
3.	(<i>Segue</i>): irrilevanza della natura del rapporto gestorio sottostante	»	11
4.	Rappresentanza commerciale, rappresentanza organica e rappresentanza sociale	»	14
5.	Rappresentanza commerciale e «statuti normativi speciali»: rappresentanza commerciale e impresa agricola.....	»	20
6.	(<i>Segue</i>): rappresentanza commerciale e piccola impresa.....	»	31
Art. 2203.	(Preposizione institoria)	»	41
1.	Premessa sistematica: note comuni a institori e procuratori e necessità di indagarne le note differenziali	»	42
2.	Le diverse direttrici dell'indagine scientifica sulla fattispecie della preposizione institoria: ricognizione (e mera anticipazione sintetica) dei principali orientamenti	»	44

INDICE PER ARTICOLI

3.	La nozione di institore e la centralità sistematica dei concetti di «ramo dell'impresa» e di «sede secondaria», quali cellule organizzative minime compatibili con la qualificazione institoria e quali frontiere avanzate di confine tra institori e procuratori. Il «ramo d'impresa» in dottrina	pag.	46
4.	(<i>Segue</i>): ... e in giurisprudenza	»	51
5.	«Ramo» e «ufficio»	»	55
6.	Strutture funzionali (e frazionamento di tipo «sezionale») <i>vs.</i> strutture divisionali (e configurazione di tipo «circolare») nella dottrina economica.	»	60
7.	Evoluzione delle strutture organizzative aziendali, «divisionalizzazione» e legislatore storico.....	»	64
8.	Profili esegetici e concettuali: la nozione giuridica di «ramo». In particolare, le differenze e i punti di contatto tra «ramo d'azienda» e «ramo d'impresa»	»	66
9.	(<i>Segue</i>): gli spunti offerti dai principali riferimenti normativi al «ramo d'azienda»	»	70
10.	(<i>Segue</i>): il ramo in una prospettiva di tipo «dinamico» (il «ramo di attività»)	»	87
11.	(<i>Segue</i>): coerenza della nozione di ramo d'impresa con il valore semantico che il termine «ramo» ha assunto nel bagaglio lessicale e concettuale della dottrina giuridica, della giurisprudenza, della dottrina economica e nel linguaggio comune	»	91
12.	(<i>Segue</i>): conclusioni sul versante esegetico: la nozione di ramo d'impresa come non riferibile a una struttura organizzativa articolata per funzioni; il ramo d'impresa come articolazione per prodotti, marche di prodotto, linee di produzione e/o settori merceologici	»	97
13.	Profili sistematici e teleologici: la preposizione institoria come ipotesi di sostituzione volontaria nell'esercizio di un'«attività d'impresa»	»	99
14.	(<i>Segue</i>): la definizione dell'art. 2203, alla luce della fattispecie di cui all'art. 2082.....	»	105

INDICE PER ARTICOLI

15. (*Segue*): alcune precisazioni sull'esercizio delegato della funzione direttiva nei confronti del personale e sull'eventuale soggezione dell'istitutore al coordinamento di appositi supervisori o direttori generali pag. 108
16. (*Segue*): il differente trattamento normativo riservato alle figure dell'istitutore e del procuratore e le prime indicazioni desumibili da un approccio esegetico all'art. 2204..... » 112
17. (*Segue*): la differente portata degli art. 2206 e 2207, a seconda che si applichino all'istitutore od al procuratore, e la conferma che la nota differenziale è nella globalità del ciclo economico affidato alle cure dell'istitutore » 114
18. (*Segue*): gli ulteriori spunti ricavabili dalla diversa disciplina della rappresentanza processuale per istutori e procuratori, ancorché investiti di rappresentanza «generale» » 117
19. (*Segue*): gli spunti offerti dall'art. 2205 » 118
20. (*Segue*): e gli spunti offerti dall'art. 2208..... » 122
21. Conclusioni: la nota caratteristica della preposizione institoria sta nella «circularità» delle attribuzioni, ovvero sia nella autonomia e compiutezza del ciclo economico a cui l'istitutore è preposto..... » 125
22. Una serie di precisazioni e di conseguenze applicative: necessità di distinguere il «ramo particolare dell'impresa» (c.d. «impresa mista» o «complessa») dall'ipotesi della «pluralità di imprese» in capo al medesimo titolare (c.d. «impresa plurima») » 127
23. (*Segue*): è la preposizione ad una «divisione» dell'impresa, e non anche la preposizione ad una «funzione» (od ufficio), ad apparire coerente con la *ratio* degli art. 2203 e segg..... » 140
24. (*Segue*): il soggetto preposto ad un ufficio dell'impresa e dotato di correlativi poteri di rappresentanza non presenta le note ulteriori proprie del-

INDICE PER ARTICOLI

	l'institore, ma solo le note comuni alla figura del «procuratore»	pag. 143
25.	Verifica della soluzione proposta in chiave «problematica» e di valutazione dell'idoneità a soddisfare gli interessi protetti dalla disciplina in tema di rappresentanza commerciale	» 147
26.	Se sia possibile applicare al soggetto preposto a un ufficio dell'impresa la disciplina riservata all'institore per via di un'interpretazione analogica: esclusione.....	» 151
27.	Profili applicativi (rassegna e classificazione, come institori o procuratori, delle principali figure di dirigenti preposti ad aree divisionali o funzionali dell'impresa): ragioni e utilità di una verifica empirica delle conclusioni raggiunte.....	» 154
28.	(Segue): carattere non assoluto del dogma relativo alla sovraordinazione gerarchica dell'institore rispetto al procuratore; il reale significato del requisito	» 155
29.	(Segue): i «direttori (funzionali) centrali» («organi di staff») e la loro possibile sovraordinazione rispetto ai capi-divisione («organi di linea»)	» 158
30.	(Segue): i principali parametri di valutazione	» 161
31.	(Segue): i preposti ai «reparti» di imprese multi-prodotto posti alle dirette dipendenze di una superiore «direzione operativa»	» 165
32.	(Segue): le diverse figure di « <i>market managers</i> ». L'ulteriore diversificazione verticale dei centri di profitto e le interrelazioni fra « <i>group managers</i> », « <i>product managers</i> » e « <i>brand managers</i> »	» 166
33.	(Segue): i « <i>project-managers</i> »	» 170
34.	(Segue): le strutture c.d. «a matrice»	» 171
35.	(Segue): la creazione di strutture organizzative autonome ed autosufficienti per lo svolgimento di una o più «fasi» dell'impresa, nelle imprese di tipo consortile, nelle c.d. «aziende composte», nelle «imprese-rete»	» 172

INDICE PER ARTICOLI

36.	(<i>Segue</i>): ... e nelle attività «ausiliarie» svolte («per conto proprio») dallo stesso imprenditore titolare dell'attività «ausiliata».....	pag. 180
37.	(<i>Segue</i>): il direttore generale munito di poteri rappresentativi in una «impresa di gruppo»	» 182
38.	La preposizione a una sede secondaria	» 183
39.	Le ipotesi di preposizione plurima e il carattere naturalmente (ma non essenzialmente) disgiunto dei relativi poteri	» 186
Art. 2204.	(Poteri dell'istitutore)	» 190
1.	I «poteri» dell'istitutore	» 190
2.	L'estensione dei «poteri» dell'istitutore: il riferimento a «tutti» gli atti di esercizio dell'impresa ..	» 191
3.	Il divieto, salva espressa autorizzazione, di alienare o ipotecare beni immobili del preponente	» 194
4.	Atti di «trasformazione dell'impresa» e «atti di organizzazione»	» 198
5.	Ancora sulla estensione dei poteri fino a comprendere tutti i possibili «atti d'impresa» e sul significato e la portata del presupposto della «pertinenza» ..	» 200
6.	Le limitazioni contenute nella procura	» 206
7.	La fonte dei poteri: legale, negoziale o mista?	» 207
8.	(<i>Segue</i>): l'attribuzione di un potere di rappresentanza di carattere generale come elemento insito (piuttosto che tacitamente connesso) al negozio di preposizione all'esercizio dell'impresa.....	» 211
9.	(<i>Segue</i>): il potere di rappresentanza è coesenziale al negozio di preposizione e il suo contenuto si estende naturalmente entro l'ambito segnato dall'art. 2204.....	» 217
10.	La rappresentanza processuale.....	» 224
Art. 2205.	(Obblighi dell'istitutore)	» 230
1.	Significato e funzione della norma; istitutori preposti all'intera impresa o a sedi secondarie <i>vs.</i> istitutori preposti a rami particolari.....	» 230

INDICE PER ARTICOLI

2.	Fonte, tipologia e ambito applicativo della «legittimazione» e dei corrispondenti «obblighi» pubblicitari	pag.	234
3.	Ulteriori precisazioni su contenuti, obblighi e sanzioni.....	»	237
4.	La tenuta delle scritture contabili: cenni e rinvio	»	240
5.	Una recente proposta di interpretazione evolutiva dell'art. 2205: l'istitutore e i doveri in materia di cura degli assetti organizzativi e di allerta	»	241
Art. 2206. (Pubblicità della procura)		»	249
Art. 2207. (Modificazione e revoca della procura)		»	249
1.	Il gioco delle presunzioni di cui agli art. 2206 e 2207 e le diverse possibili fattispecie concrete.....	»	249
2.	La necessità che alla pubblicazione degli eventi modificativi si proceda anche se la procura non fu pubblicata.....	»	253
3.	Il meccanismo legale di combinazione tra presunzioni e pubblicità (legale o di fatto) come nota qualificante dell'intera disciplina sulla rappresentanza commerciale e la <i>ratio</i> del sistema	»	255
4.	La compresenza di un «onere» e di un «obbligo» di iscrizione. La questione della sanzione amministrativa pecuniaria	»	256
5.	Cenni alle principali questioni relative al procedimento pubblicitario: natura della pubblicazione e presupposti procedurali (in particolare, forma della procura, legittimazione, competenza territoriale)	»	260
6.	Revoca e altre cause di cessazione della preposizione e/o dei poteri di rappresentanza.....	»	262
Art. 2208. (Responsabilità personale dell'istitutore).....		»	266
1.	Il regime della doppia responsabilità. Considerazioni preliminari.....	»	266

INDICE PER ARTICOLI

2. Due punti fermi, da reputare oramai come acquisiti: (i) inapplicabilità della norma ai casi in cui sia ravvisabile una «*contemplatio domini tacita*» o «implicita» pag. 267
3. (*Segue*): (ii) inapplicabilità della norma al caso del c.d. «institore segreto» » 277
4. (*Segue*): alcune questioni conseguenti alla necessaria condizione che si tratti di institore «palese»: se sia necessario che la preposizione fosse nota al terzo contraente; se sia necessario che fosse comunque di pubblica conoscenza e quindi anche semplicemente conoscibile da parte del terzo contraente; con quali forme o modalità la preposizione debba «appalesarsi» » 279
5. La *ratio* alla base del doppio regime di responsabilità: la tutela dell'affidamento (per la responsabilità dell'institore) e la titolarità effettiva dell'interesse gerito (per la responsabilità del preponente) » 283
6. Dalla *ratio legis* (il dichiarato obiettivo di un assetto «giusto», da intendere come frutto del massimo equilibrio tra le ragioni e gli interessi dell'impresa e quelli del terzo contraente) alla conseguente ricostruzione del meccanismo sistematico (imputazione all'imprenditore dell'intero rapporto contrattuale e non solo della «responsabilità») » 286
7. L'impresa non solo come sfondo teleologico, ma anche come fattispecie, sia per sé che attraverso la preposizione institoria, le cui note qualificanti replicano il carattere circolare e compiuto proprio della fattispecie primaria » 291
8. Cenni ad alcune ulteriori questioni applicative: la solidarietà attiva e passiva e la legittimazione all'esercizio delle azioni a fronte di patologie del negozio o del rapporto » 294
9. Ancora sugli elementi costitutivi della fattispecie, con particolare riferimento al lato «soggettivo»: (i) la sua pacifica estensione agli institori preposti a sedi secondarie o a rami particolari dell'impresa » 299

INDICE PER ARTICOLI

10.	(<i>Segue</i>): (<i>ii</i>) la controversa (ma da escludere) estensione ai procuratori	pag. 301
Art. 2209. (Procuratori)	»	309
1.	Un primo sguardo generale e alcune premesse metodologiche	» 310
2.	La disciplina di diritto positivo (art. 2209 e 2206-2207) e la questione della «generalità» dei poteri in assenza di pubblicazione delle limitazioni	» 311
3.	(<i>Segue</i>): richiamo delle premesse sistematiche generali in tema di rappresentanza commerciale: inopponibilità delle limitazioni e presunzioni legali circa l'estensione dei poteri come binomio che dà corpo a un regime che libera il terzo dall'onere di richiedere al rappresentante la giustificazione dei poteri nelle forme dell'art. 1393.....	» 313
4.	(<i>Segue</i>): le soluzioni adottate per institori e commessi (presunzioni legali ispirate al «criterio di normalità») e l'assenza di una norma altrettanto esplicita per i procuratori	» 315
5.	(<i>Segue</i>): la presunzione di generalità dei poteri dei procuratori da intendere e applicare attraverso il filtro del «criterio di normalità», alla luce di un'interpretazione sistematicamente coerente e teleologicamente orientata	» 317
6.	Necessità di affiancare, alla presunzione di corrispondenza tra poteri e mansioni, anche una seconda (ma logicamente antecedente) presunzione tra manifestazione oggettiva, da un lato, e qualificazione dell'ausiliario e conseguente disciplina applicabile, dall'altro.....	» 322
7.	La definizione dei procuratori quale ricavabile dal testo dell'art. 2209: premesse	» 323
8.	(<i>Segue</i>): i confini (esplicitamente determinati dalla norma, anche se dibattuti) verso l'alto con la figura dell'institore: rinvio alla definizione dei pro-	

INDICE PER ARTICOLI

	curatori data, assieme e in combinazione con la definizione degli institori, nel commento all'art. 2203.....	pag. 324
9.	(<i>Segue</i>): i confini (solo presupposti, ma non espressamente determinati dalla norma) verso il basso con la figura del commesso	» 326
10.	(<i>Segue</i>): i criteri tratatizi cui dottrina e giurisprudenza fanno ricorso per la definizione dei commessi: sottordinazione (o subalternità) sul piano gerarchico e caratteri delle mansioni (limitate nell'estensione, prevalentemente esecutive e con ridotti margini di discrezionalità).....	» 328
11.	(<i>Segue</i>): il completamento della definizione dei procuratori attraverso un processo identificativo per sottrazione (o in negativo) dalla definizione dei commessi	» 334
12.	(<i>Segue</i>): una necessaria rettifica della definizione dei commessi e, per converso, dei procuratori, con riguardo alla possibilità di distinguere le due categorie di ausiliari non solo in relazione ai caratteri, ma anche all'oggetto delle mansioni	» 336
13.	(<i>Segue</i>): conseguenze applicative della rettifica concernente l'oggetto delle mansioni e ulteriore rielaborazione della definizione	» 343
14.	(<i>Segue</i>): un'ultima precisazione circa la necessità di combinare i criteri tramandati di identificazione (dei commessi e per sottrazione) dei procuratori con i principi dell'apparenza giuridica e della manifestazione oggettiva anche quali corollari del «criterio di normalità»	» 345
15.	(<i>Segue</i>): la qualificazione sia astratta che in concreto (sul terreno definitorio e della identificazione della «fattispecie») quale conseguenza della manifestazione oggettiva (dal lato dell'impresa) e della percezione ragionevole (dal lato del terzo), in ossequio alla valenza sistematica (frutto di una pro-	

INDICE PER ARTICOLI

	gressiva astrazione concettuale) del criterio (normativo) di normalità	pag. 354
16.	(<i>Segue</i>): la (definitiva e analitica) definizione dei «procuratori»	» 358
17.	Considerazioni di definitiva messa a punto del sistema: il (duplice) ruolo del criterio di normalità e il (doppio) meccanismo delle presunzioni, una di fonte legale espressa (poteri rappresentativi/mansioni) e l'altra ricavabile da un'interpretazione sistematica (mansioni/apparenza giuridica) ..	» 359
18.	Una rassegna di possibili scenari e di alcune tra le principali conseguenze applicative: premesse e obiettivi.....	» 363
19.	(<i>Segue</i>): la matrice complessiva delle varie ipotesi di combinazione tra «forma», «sostanza» e «apparenza»	» 364
20.	(<i>Segue</i>): conferma della maggiore efficacia dei risultati cui l'ipotesi ricostruttiva prospettata consente di giungere, sul piano della realizzazione della <i>ratio legis</i> , a confronto con le chiavi ricostruttive «tradizionali»	» 373
21.	Ulteriori frammenti del regime normativo applicabile ai procuratori, come ricavati per sottrazione dalla disciplina degli altri ausiliari: rappresentanza processuale, obblighi pubblicitari e contabili, doppia responsabilità. Esclusione di una estensione per analogia, quand'anche ai procuratori investiti delle più alte funzioni aziendali	» 374
Art. 2210.	(Poteri dei commessi dell'imprenditore)	» 378
Art. 2211.	(Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto)	» 378
1.	I commessi tra gli «ausiliari dell'imprenditore» dotati di poteri di rappresentanza: definizione e rinvio.....	» 378
2.	Rappresentanza «generale» e «criterio di normalità»	» 380

INDICE PER ARTICOLI

3.	(<i>Segue</i>): l'estensione convenzionale dei poteri. Significato e contenuto dell'ambito «ordinario» dei poteri: nesso di «strumentalità funzionale» e relative questioni interpretative (atti «strettamente necessari», atti «utili», atti «accessori»)	pag. 384
4.	(<i>Segue</i>): la limitazione convenzionale dei poteri e le condizioni per l'opponibilità ai terzi	» 387
5.	La fonte dei poteri di rappresentanza	» 392
6.	L'inversione della «presunzione» e gli atti <i>ex lege</i> tendenzialmente esclusi dai poteri.....	» 394
7.	I poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.....	» 398
8.	L'«incaricato alla vendita diretta a domicilio»	» 400
Art. 2212.	(Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi)	» 403
1.	La disciplina dei poteri relativi agli «affari conclusi» all'interno di una catena di norme dedicate ai poteri «negoziali»	» 403
2.	Dichiarazioni e reclami relativi agli affari conclusi	» 403
3.	La legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari	» 408
Art. 2213.	(Poteri dei commessi preposti alla vendita).....	» 414
1.	La riscossione del prezzo da parte dei commessi preposti alla vendita.....	» 414
2.	La riscossione del prezzo all'interno dei locali dell'impresa.....	» 417
3.	La riscossione del prezzo al di fuori dei locali dell'impresa.....	» 421